

Willy Kempel

S. E.  
Antonella Mularoni  
Ministro degli Affari Esteri  
Repubblica di San Marino

Vienna, 16 Novembre 2012

No.BMeiA-SM.3.19.09/0006-III.5/2012

Sua Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento alla Convenzione fra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di San Marino in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, firmata a Vienna il 24 novembre 2004 (qui di seguito "la Convenzione"), nonché al Protocollo e al Protocollo Aggiuntivo firmati il 18 settembre 2009, per proporre, da parte della Repubblica d'Austria, che l'intesa esistente relativa all'interpretazione dell'Articolo 26 di cui al Protocollo Aggiuntivo venga riformulata come segue:

Il paragrafo 1, sottoparagrafo e) dell'Articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo al Protocollo firmato il 18 settembre 2009, che emenda la Convenzione, è sostituito nel modo seguente:

"nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste;"

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza, che conferma, a nome del Suo Stato, la suddetta intesa, costituiscano un accordo fra i due Stati. Gli Stati Contraenti si notificheranno attraverso i canali diplomatici che le procedure legali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state completate. L'Accordo è redatto nelle lingue tedesca, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese. Tale Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui sopra. Le disposizioni del presente Accordo avranno effetto con riguardo a periodi imponibili che iniziano il primo gennaio 2011 o successivamente a tale data.

La prego di accettare, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 27 novembre 2012/1712 d.F.R.

Prot. n. 10475/EE/150

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza del 16 novembre 2012, Prot. n. BMeiA- SM.3.19.09/0006-III.5/2012, del seguente tenore:

"Ho l'onore di fare riferimento alla Convenzione fra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di San Marino in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, firmata a Vienna il 24 novembre 2004 (qui di seguito "la Convenzione"), nonché al Protocollo e al Protocollo Aggiuntivo firmato il 18 settembre 2009, per proporre, da parte della Repubblica d'Austria, che l'intesa esistente relativa all'interpretazione dell'Articolo 26 di cui al Protocollo Aggiuntivo venga riformulata come segue:

Il paragrafo 1, sottoparagrafo e) dell'Articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo al Protocollo firmato il 18 settembre 2009, che emenda la Convenzione, è sostituito nel modo seguente:

"nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste;"

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza, che conferma, a nome del Suo Stato, la suddetta intesa, costituiscano un accordo fra i due Stati. Gli Stati Contraenti si notificheranno attraverso i canali diplomatici che le procedure legali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state completate. L'Accordo è redatto nelle lingue tedesca, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese. Tale Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui sopra. Le disposizioni del presente Accordo avranno effetto con riguardo a periodi imponibili che iniziano il primo gennaio 2011 o successivamente a tale data.

La prego di accettare, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione."

S.E.

Ministro **Willy Kempel**

Ministero Federale per gli Affari Europei  
e Internazionali

= VIENNA =



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Ho l'onore di informarLa che la Repubblica di San Marino conferma la suddetta intesa e che la Nota di Sua Eccellenza e la presente Nota di risposta costituiscono un accordo fra i due Stati. Gli Stati Contraenti si notificheranno attraverso i canali diplomatici che le procedure legali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state completate. L'Accordo è redatto nelle lingue tedesca, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese. Tale Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui sopra. Le disposizioni del presente Accordo avranno effetto con riguardo a periodi imponibili che iniziano il primo gennaio 2011 o successivamente a tale data.

La prego di accettare, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

**Antonella Mularoni**  
Ministro degli Affari Esteri